

COMUNICATO UFFICIALE N° 21 DEL 29/11/2021

COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO

Sentenza n. 1 dell'anno 2021

della Commissione d'Appello Federale (infra anche "CAF") della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio (infra anche "FSGC"), a seguito del ricorso

presentato da

la società sportiva S.S. COSMOS (infra anche "Ricorrente");

avverso

la decisione della Commissione Disciplinare, con dispositivo in data 13 ottobre 2021 e pubblicato con Comunicato Ufficiale N. 08 del 14/10/2021 – relativamente alla partecipazione di atleta squalificato, Nicola Gori, nella partita del 24 settembre 2021 tra la stessa ricorrente e la Virtus A.C. 1964:

"accoglie il reclamo presentato dalla Società Sportiva VIRTUS AC 1964 e:

- annulla la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 5 del 30/09/2021 per difetto procedurale a seguito della violazione di quanto previsto dal punto 4) dell'art. 16 del Regolamento Disciplina;*
- dispone l'omologazione del risultato ottenuto in campo (VIRTUS AC 1964 – SS COSMOS 2-0);*
- annulla la sanzione di ammenda di € 500,00 irrogata alla società VIRTUS AC 1964;*
- annulla la Squalifica di 2 giornate al giocatore Nicola Gori;*

- annulla la Squalifica di 4 giornate al Dirigente Responsabile della società Virtus AC 1964

Montali Mirko;

- dispone la restituzione della tassa di ricorso.”.

Il ricorso in appello, pervenuto in Segreteria FSGC il 18/10/2021, della società sportiva S.S. Cosmos, impugna la decisione della Commissione Disciplina chiedendo che venga modificato il risultato della gara ed assegnata la vittoria alla S.S. Cosmos.

Il gravame, nella sostanza, lamenta che la decisione della Commissione Disciplina comporti un'ingiustizia non punendo l'irregolarità commessa dalla Virtus AC 1964 di aver schierato un giocatore squalificato nella partita disputata tra le due compagini il 24/09/2021.

Iter della fase d'appello

La CAF si è riunita il 27/10/2021 e, ravvisando la propria incompetenza a decidere sull'impugnazione della decisione della Commissione Disciplina, ha così deciso testualmente deciso:

“... la CAF, all'unanimità, delibera:

- a) *di dichiarare inammissibile il ricorso, rinviando ai motivi ogni altra decisione accessoria;*
- b) *di notificare alle parti, S.S. Cosmos e Virtus A.C. 1964, secondo le forme previste, la presente decisione.”*

Le ragioni dell'inammissibilità

Lo Statuto della FSGC rappresenta la base regolamentare della Federazione e, in tale ottica, deve ritenersi normativa superiore rispetto ai regolamenti emanati dagli organi federali in specifiche materie che pertanto non possono contenere disposizioni in contrasto con esso.

Tale principio, avente carattere generale, trova peraltro una sua positivizzazione nell'art. 33, comma terzo, della Legge 30.09.2015 n. 149 (Legge sullo Sport) secondo cui *"Le FSN sono rette da uno Statuto, approvato dall'Assemblea Generale e ratificato dal Consiglio Nazionale del CONS unitamente alle eventuali modifiche che dovessero risultare necessarie"*.

Accertato quanto sopra, è necessario porre l'attenzione sulla struttura e competenza degli organi di Giustizia Sportiva della FSGC, di cui al Titolo III dello Statuto, ed in particolare rispetto a quanto stabilito dall'art. 45, comma terzo, relativamente alle competenze della Commissione d'Appello Federale.

La norma statutaria in questione, limitatamente alla lettera a), stabilisce espressamente che la CAF *"è giudice di secondo (2°) grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni della Commissione Disciplinare"*.

Essendo la CAF supremo organo della Giustizia Sportiva interna alla FSGC, la *ratio* della norma appare quella di circoscrivere (a due) i gradi di giudizio esperibili internamente alla Federazione, sicché viene introdotto un preciso vincolo statutario che individua la competenza della CAF a giudicare, in via ordinaria, ricorsi e/o reclami avverso decisioni di primo grado emanate dalla Commissione Disciplinare come avviene nei procedimenti instaurati su

deferimento della Procura Federale, in conformità con l'art. 44, comma terzo, lett. a), dello Statuto medesimo.

Per le ragioni esposte in premessa, deve ritenersi che anche l'art. 21, comma primo, lett. a), del Regolamento Disciplina (ultima modifica in vigore dal 07.09.2021), ove viene stabilito che la CAF *"esamina i reclami avverso le decisioni prese dalla Commissione Disciplinare"*, debba essere interpretato in armonia con le norme statutarie.

Il ricorso posto all'attenzione della CAF da parte della S.S. Cosmos, oggetto di codesta pronuncia, attiene alla regolarità dello svolgimento delle gare ovvero alla posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte ad una gara ovvero all'omologa di risultati della gara.

Ai sensi dell'art. 43 dello Statuto FSGC nonché dell'art. 15 del Regolamento Disciplina compete, in prima istanza, al Giudice Sportivo giudicare sul ricorso.

Le decisioni del Giudice Sportivo possono essere impugnate innanzi alla Commissione Disciplinare che, in tali fattispecie, diviene giudice di secondo e ultimo grado non essendo tali pronunce ulteriormente impugnabili in via ordinaria innanzi agli Organi di Giustizia della FSGC.

Nel caso in esame, mediante provvedimento del 13 ottobre 2021, in accoglimento del reclamo proposto dalla Virtus AC 1964 in data 07 ottobre 2021, la Commissione Disciplinare, pronunciandosi in via definitiva, ha riformato integralmente la decisione del Giudice Sportivo di cui al Comunicato Ufficiale n. 5 del 30 settembre 2021.

Constatata l'impossibilità di ricorrere innanzi alla scrivente Commissione avverso la suddetta decisione adottata dalla Commissione Disciplinare, appare opportuno analizzare, seppur brevemente, gli effetti processuali.

Si deve anzitutto precisare che il difetto di competenza ovvero la carenza di giurisdizione hanno incidenza sulla capacità dell'organo giudicante di conoscere e decidere sul ricorso e/o reclamo e quindi sulla validità del giudizio e della sentenza eventualmente pronunciata.

Competenza e giurisdizione costituiscono presupposti processuali in assenza dei quali risulta impedito il regolare instaurarsi del procedimento.

La decisione che rileva l'incompetenza (o la carenza di giurisdizione) dell'organo giudicante si limita a statuire sulla irregolare costituzione del giudizio ed esclude ogni potere a conoscere il merito dello stesso.

Atteso quanto stabilito dall'art. 23, comma ottavo, del Regolamento Disciplina, in considerazione dell'inammissibilità del ricorso presentato dalla S.S. Cosmos, la CAF stabilisce che la relativa tassa, pari ad € 500,00, deve essere incamerata dalla FSGC.

Per questi motivi

La Commissione di Appello Federale, rilevando la propria incompetenza, dichiara inammissibile il ricorso presentato dalla S.S. Cosmos nei confronti della decisione della Commissione Disciplinare del 13 ottobre 2021 di cui al Comunicato Ufficiale n. 08 del 14 ottobre 2021.

Ai sensi dall'art. 23, comma ottavo, del Regolamento Disciplina stabilisce che la tassa di ricorso, pari ad € 500,00, venga incamerata dalla FSGC.

I componenti la Commissione di Appello Federale

Il Presidente
Avv. Alberto Selva

Il Segretario
Dott. Andrea Albertini

I Commissari
Ing. Daniele Casadei
Avv. Elia Santi

Il Segretario Generale
Luigi Zafferani

Il Presidente
Marco Tura